ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati :
A	Olio d'oliva :
I	che ha subito un processo di raffinazione
a)	ottenuto dalla raffinazione dell'olio d'oliva vergine, anche se mescolato ad olio d'oliva vergine
b)	altro
II	altri :
	(a) olio d'oliva vergine
	(b) altri

Nota : Per l'applicazione di questo allegato sono considerati come rientranti nella sottovoce :

1. ex 15.07 A I, gli oli che hanno le caratteristiche riportate nell'allegato II del regolamento n. 166/66/CEE.
2. ex 15.07 A I b), gli oli che, oltre alle caratteristiche di cui al punto 1, hanno una reazione positiva in sede di analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato del regolamento n. 177/66/CEE.
3. ex 15.07 A II (b), gli oli che hanno la reazione positiva di cui al punto 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 155/69 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1969

che modifica il regolamento n. 174/66/CEE della Commissione relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 18/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che completa il regolamento n. 171/67/CEE con norme relative alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di olio d'oliva (4), ed il regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva (5) hanno fissato le regole generali riguardanti la fissazione anticipata della restituzione e le condizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo ; che, a seguito delle disposizioni dei due regolamenti di cui sopra, si rende necessario modificare il regime instaurato dal regolamento n. 174/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva (6) ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 2.
(6) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3485/66.

considerando che, al fine di un'efficace applicazione di tale regime di fissazione anticipata, è necessario completare i titoli con l'inserzione di opportune menzioni ; che a causa di necessità amministrative si rende opportuno precisare talune modalità per il deposito delle domande di titoli accompagnate da una domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione ;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza, è opportuno adattare le disposizioni relative al regime dei casi di forza maggiore ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento n. 174/66/CEE è sostituito dal seguente testo :

« 1. Il titolo d'importazione deve recare :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;

b) l'indicazione del peso netto del prodotto ;

c) la designazione del prodotto con l'indicazione della relativa voce tariffaria e del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero nonché, per le olive della sottovoce ex 07.01 N ed ex 07.03 A della tariffa doganale comune, la specifica menzione che esse sono o non sono destinate alla fabbricazione di olio d'oliva ;

d) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità ;

e) in caso di importazione di un prodotto interamente fabbricato in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, l'indicazione « Provenienza Grecia ».

2. Se il prelievo è fissato in anticipo, il titolo d'importazione deve comportare inoltre :

a) l'importo del prelievo applicabile per ogni mese di validità della fissazione anticipata per il quale è noto, nel giorno del rilascio del titolo, il prezzo d'entrata o, in caso contrario, la menzione che l'adattamento verrà effettuato in funzione del prezzo di entrata in vigore nel giorno dell'importazione ;

b) l'ultimo giorno di validità della fissazione anticipata. »

Articolo 2

L'articolo 6 del regolamento n. 174/66/CEE è sostituito dal seguente testo :

« 1. Il titolo d'esportazione deve recare :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;

b) l'indicazione del peso netto del prodotto ;

c) la designazione del prodotto con l'indicazione della relativa voce tariffaria e quella del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero ;

d) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità,

e) in caso d'esportazione in Grecia, l'indicazione « Destinazione Grecia ».

2. Se la restituzione è fissata in anticipo, il titolo d'esportazione deve comportare inoltre :

a) l'importo della restituzione applicabile per ogni mese di validità della fissazione anticipata per il quale è noto, nel giorno del rilascio del titolo, il prezzo d'entrata o, in caso contrario, la menzione che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 171/67/CEE, l'adattamento verrà effettuato in funzione del prezzo di entrata in vigore nel giorno dell'esportazione ;

b) l'ultimo giorno di validità della fissazione anticipata. »

Articolo 3

Il regolamento n. 174/66/CEE è completato dal seguente articolo 6 bis :

« *Articolo 6 bis*

Eccezion fatta per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), l'importatore o l'esportatore deve indicare il paese di provenienza o di destinazione all'organismo che ha rilasciato il titolo, al più tardi al momento dell'importazione o dell'esportazione. »

Articolo 4

Il regolamento n. 174/66/CEE è completato dal seguente articolo 6 ter :

« *Articolo 6 ter*

1. Il deposito delle domande di titoli d'importazione o d'esportazione accompagnato da una domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è effettuato dagli interessati nei giorni feriali.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, le domande depositate dopo le ore 16.00 sono considerate come depositate il giorno feriale seguente.

2. Le domande di titoli d'importazione accompagnate da una domanda di fissazione anticipata del prelievo, depositate l'ultimo giorno feriale di uno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, comma 1, del regolamento n. 173/66/CEE, sono considerate come depositate il primo giorno feriale del periodo successivo.

Le domande di titoli d'esportazione accompagnate da una domanda di fissazione anticipata della restituzione depositate l'ultimo giorno feriale del mese sono considerate come depositate il primo giorno feriale del mese successivo.

Ai fini del presente paragrafo, il sabato è considerato come giorno non lavorativo.

Articolo 5

1. L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 174/66/CEE è abrogato.

2. L'articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento è sostituito dal seguente testo :

« Gli Stati membri comunicano alla Commissione le circostanze da essi considerate come casi di forza maggiore. »

Articolo 6

La prima frase dell'articolo 10 del regolamento n. 174/66/CEE è sostituita dal seguente testo :

« Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel corso della prima settimana di ciascun mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli durante il mese precedente, specificando i quantitativi riferentisi alle importazioni o alle esportazioni, rispettivamente contemplate nell'articolo 5, paragrafo 1, comma e), e nell'articolo 6, paragrafo 1, comma e), e distinguendo le quantità per le quali è stata ammessa la fissazione anticipata. »

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY